

Le realtà non profit stanno ricevendo richieste di pagamento dalle Camere di Commercio, anche chi non versava nulla

Enti iscritti al Rea, spunta il diritto annuale

LORENZO SIMONELLI

In questi giorni gli enti non profit stanno ricevendo la richiesta del pagamento dei diritti annuali riguardanti il 2011 da parte delle Camere di Commercio. La richiesta coglie di sorpresa gli enti che non hanno mai versato alcun diritto e che faticano a raccapezzarsi nella comunicazione standard, non immediatamente comprensibile per soggetti del tutto estranei al tema dei diritti camerali.

Diciamo subito che il diritto è dovuto, da quest'anno, da parte di tutti gli enti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (Rea). Lo prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile scorso che fissa il diritto annuale dovuto, tra gli altri, anche «da ogni soggetto iscritto al Repertorio delle notizie Economiche Amministrative (Rea)» (art. 1).

1. Enti non commerciali che svolgono attività d'impresa. L'iscrizione al Rea, presso le Camere di Commercio, riguarda gli enti non commerciali, comprese le parrocchie e

L'iscrizione riguarda anche le parrocchie

gli altri enti ecclesiastici, che svolgono attività commerciali in maniera non occasionale.

Il Rea è stato istituito, unitamente al Registro delle imprese, dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. I modelli da utilizzare per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione da rendere alla Camera di Commercio sono quelli approvati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 agosto 1998.

Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali (per esempio, gestione di un bar, attività di scuola materna, gestione di un cinema...) normalmente sono tenuti alla sola iscrizione al Rea e non anche a quella al Registro delle imprese (che riguarda le società, consorzi, enti pubblici economici, ecc.), a meno che l'attività commerciale non sia esercitata in maniera esclusiva o principale. La precisazione è contenuta nella Circolare del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1998, n. 3450/C che detta le istruzioni alla compilazione della modulistica; in relazione al modello previsto per la denuncia al Rea le istruzioni chiariscono che «il modello consente la denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (Rea) dei soggetti tenuti a tale obbligo per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese. Tali soggetti sono: a) le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa (art. 9.1, lett. a del D.P.R. 581/95 e circolare MICA 9.1.1997, n. 3407)». Occorre però ricordare che le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali dovranno iscriversi solo al Rea e mai al registro delle imprese in quanto si tratta di soggetti che non perdono mai la qualifica di enti non commerciali, indipendentemente dall'entità delle attività commerciali esercitate (cf. art. 149, c. 4, D.P.R. 917/1986). La stessa previsione riguarda anche le associazioni bandistiche i cori amatoriali e le filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fine di lucro (cf. art. 2, c. 31, L. 350/2004).

2. Associazioni e fondazioni con personalità giuridica. Possono però risultare iscritti

La quota è di 30 euro e va versata con il modello F24

al Rea anche enti non profit che non svolgono attività d'impresa in quanto questo registro risulta essere utilizzato dalle Regioni per la tenuta del Registro delle Persone Giuridiche cui devono iscriversi le associazioni e le fondazioni civilmente riconosciute a livello regionale. Anche in questo caso il diritto deve essere corrisposto.

3. Versamento: importo, termini e modalità. Il diritto annuale ammonta a 30 euro (cf. art. 2, c. 3) e deve essere versato con il modello F24. Circa la compilazione del modello di versamento si segnala che oltre alla sezione "Contribuente" (in cui deve essere indicato il codice fiscale dell'ente e non la partita IVA, eventualmente posseduta) deve essere compilata la sezione «ICI e altri tributi locali» come segue:

codice ente: la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;

- codice tributo: 3850;
- anno di riferimento: 2011;
- importo a debito: euro 30,00.

Il termine per il pagamento è quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il prossimo 16 giugno) oppure entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione delle 0,40%. È possibile utilizzare l'istituto della compensazione.

